

L'AGENZIA DELLE ENTRATE POTRÀ LIQUIDARE CON PROCEDURA AUTOMATIZZATA

Omissione dichiarazione annuale Iva, pugno di ferro

DI FRANCO RICCA

Pugno di ferro del fisco sull'omissione della dichiarazione annuale Iva. L'Agenzia delle entrate potrà liquidare con procedura automatizzata, in base agli elementi in proprio possesso, l'imposta che risulta dovuta dall'interessato senza tenere conto, almeno in prima battuta, dell'eventuale credito risultante da periodi precedenti, richiedendone il pagamento, insieme ad interessi e sanzioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, pena l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. In questo lasso temporale il contribuente potrà attivarsi per segnalare eventuali elementi a proprio favore atti a modificare l'esito della liquidazione, oppure effettuare il pagamento con la riduzione della sanzione ad un terzo.

Queste, in estrema sintesi, le novità contenute nell'art. 25 del ddl bilancio 2026, che prevede di introdurre nella legge dell'imposta (dpr n. 633 del 26 ottobre 1972) il nuovo articolo 54-bis.

Lo scopo è di permettere all'Agenzia delle entrate di liquidare e riscuotere l'imposta dovuta dai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione con una procedura automatizzata, basandosi sugli elementi acquisiti al sistema informativo, entro i termini stabiliti dall'art. 57, secondo comma, del dpr n. 633/1972 per la notifica dell'avviso di accertamento (31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ai sensi dell'art. 55 dello stesso dpr. Vediamo gli aspetti principali.

Destinatari delle nuove disposizioni. La procedura si applicherà ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale alla sca-

denza di legge o nei novanta giorni successivi, nonché a coloro che hanno presentato la dichiarazione "senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta". Quest'ultima previsione, invero, non è molto precisa poiché non consente di definire esattamente la fattispecie; per esempio, non è chiaro se vi rientri il caso del contribuente che non abbia compilato il quadro VJ, relativo alla determinazione dell'imposta dovuta sulle operazioni soggette ad inversione contabili, che di regola non influenzano la liquidazione del tributo.

Gli elementi presi in considerazione. La liquidazione automatizzata si baserà sulle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente e da quelli desumibili dalle c.d. "lipe" presentate. Il riferimento alle fatture ricevute indica che la liquidazione terrà conto dell'Iva detraibile risultante dalle fatture d'acquisto, sebbene non sia possibile determinarne l'ammontare con esattezza, in considerazione delle limitazioni oggettive del diritto alla detrazione. Saranno inoltre presi in considerazione i versamenti eseguiti dal contribuente, ma non l'eventuale credito derivante da periodi precedenti; a quest'ultimo riguardo, tuttavia, la relazione illustrativa chiarisce che in sede di contraddittorio l'Agenzia valuterà anche i crediti

pregressi segnalati dall'interessato.

Il procedimento. Se dalla liquidazione emerge un'imposta dovuta, l'Agenzia ne darà comunicazione all'interessato, che nei sessanta giorni successivi potrà segnalare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente; a seguito della segnalazione, l'Agenzia potrà rideterminare l'esito della liquidazione, inviando una nuova comunicazione all'interessato.

Pagamento e iscrizione a ruolo. Sempre nel termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione originaria ovvero di quella rettificativa, il contribuente potrà versare, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti, l'imposta liquidata, i relativi interessi e la sanzione del 120% parametrata all'imposta stessa ridotta ad un terzo (al momento non è prevista la possibilità di pagamento rateale). In mancanza di pagamento, le somme dovute saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo, per il pagamento delle quali non sarà ammessa la compensazione.

Effetti della comunicazione. La comunicazione della liquidazione preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della minore sanzione prevista dal comma 1-bis dell'art. 5, dlgs n. 471/1997 per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata spontaneamente.

E' da osservare che la comunicazione parrebbe impedire, in astratto, anche l'applicazione della causa di non punibilità dell'eventuale reato di omessa dichiarazione, prevista dall'art. 13, comma 2, del dlgs n. 74/2000 per l'ipotesi di presentazione spontanea della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

— © Riproduzione riservata —

IL DOSSIER SULLA
MANOVRA 2026

SU

www.italiaoggi.it

